



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE SECONDA

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. del Lazio n. 395 del 22 dicembre 2022, con il quale sono ripartiti i ricorsi tra le sezioni esterne di questo T.A.R a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 (recante “*Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento della Giustizia Amministrativa*”) così come successivamente modificata nella seduta del CPGA del 12 settembre 2014, ed in particolare l’art. 2 “*ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati*”;

Visto il proprio Decreto n. 146 del 28 luglio 2021 di ripartizione delle materie fra le sezioni interne della Seconda Sezione, per l’anno 2022;

Tenuto conto, al fine di assicurare un equilibrato riparto delle materie tra le sezioni stesse, del carico complessivo dei ricorsi pendenti e di quelli dalle stesse introitati nell’anno 2022;

Visto il Codice del processo amministrativo;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni interne;

DECRETA

ART. 1

Per l’anno 2023 i ricorsi assegnati e pendenti presso la Sezione II del T.A.R. del Lazio, ad esclusione di quelli per i quali sia stata già fissata la data della udienza pubblica presso la sezione precedentemente competente, sono così ripartiti tra le sezioni interne:

SEZIONE SECONDA

A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

1. Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM);
2. Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP);
3. Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP S.p.A);
4. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS);
5. Ministero dell’Economia e delle Finanze;

6. Province, Città metropolitane;
 7. Roma Capitale;
 8. Enti vigilati o controllati dalle amministrazioni sopra indicate o comunque operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse, con esclusione delle Aziende municipalizzate, Società ed Enti assimilati vigilati o dipendenti da Roma Capitale;
- B. Ricorsi aventi ad oggetto le controversie in materia di concorso per Referendario di Tribunale Amministrativo Regionale.
- C. Ricorsi proposti per l'ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89) nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- D. Ricorsi proposti per l'ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89) nei confronti del Ministero della Giustizia relativamente ai quelli depositati dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.

SEZIONE SECONDA BIS

- A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:
1. Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP);
 2. Comuni, Circostrizioni, consorzi e unioni;
 3. Enti vigilati o controllati dalle amministrazioni sopra indicate o comunque operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse.
- B. Ricorsi in materia elettorale. Referendum.
- C. Ricorsi in materia edilizia, compresi quelli avverso provvedimenti adottati in via sostitutiva dei poteri dell'autorità comunale, limitatamente al territorio di Roma Capitale ed esclusi quelli riguardanti le procedure di condono.
- D. Ricorsi in materia di urbanistica, limitatamente a quelli concernenti il territorio di Roma Capitale.

SEZIONE SECONDA TER

- A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:
1. Agenzia delle Entrate;

2. Aziende municipalizzate, Società ed Enti assimilati vigilati o dipendenti da Roma Capitale;
 3. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
 4. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con esclusione dei ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti l’attività del Gestore Servizi Energetici (G.S.E.);
 5. Enti vigilati o controllati dalle amministrazioni sopra indicate o comunque operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse.
- B. Ricorsi avverso gli atti in materia di commercio, di occupazioni di suolo pubblico e di distributori di carburante.
- C. Ricorsi proposti per l’ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89) nei confronti del Ministero della Giustizia relativamente ai quelli depositati dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.

SEZIONE SECONDA QUATER

- A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:
1. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
 2. Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
 3. Ministero della Cultura;
 4. Ministero del Turismo;
 5. Enti vigilati o controllati dalle amministrazioni sopra indicate o comunque operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse.
- B. Ricorsi in materia edilizia, compresi quelli avverso provvedimenti adottati in via sostitutiva dei poteri dell’autorità comunale, con esclusione di quelli concernenti il territorio di Roma Capitale.
- C. Ricorsi in materia di urbanistica, con esclusione di quelli concernenti il territorio di Roma Capitale.

ART. 2

Nel corso dell’anno è possibile derogare alla ripartizione di cui all’art. 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a sezioni diverse.

ART. 3

1. Per le materie preventivamente non individuate l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.

2. I ricorsi proposti avverso più atti la cui cognizione appartiene a sezioni diverse sono assegnati alla sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere prevalente sulla controversia.

3. I ricorsi di ottemperanza sono assegnati alla sezione interna che ha pronunciato la sentenza per la quale è chiesta l'ottemperanza.

4. I ricorsi per revocazione e opposizione di terzo avverso sentenze del Tribunale sono assegnati alla sezione che ha pronunciato la sentenza stessa.

ART. 4

Ove si ravvisi, nel corso dell'anno, la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni, si provvede con apposito decreto.

ART. 5

Il presente decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza ai Presidenti delle sezioni interne.

ART. 6

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2023.

Francesco Riccio

